ALLEGATO "B" REP.N. 26101402

STATUTO

Art.1

Costituzione

Ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 è costituita, sotto forma di Associazione, l'Organizzazione di Volontariato denominata:

"FRATELLI DI SAN FRANCESCO ODV",

in seguito la "Associazione".

L'Associazione è regolata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

L'Associazione è promossa dai Frati Minori di Sant'Angelo e ne assume come fondante ed essenziale l'ispirazione francescana.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione di ciascun Associato alla vita, alla organizzazione e alle attività dell'Associazione nel pieno rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

L'Associazione indica gli estremi della propria iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, negli atti, nella propria corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e nel proprio sito web.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Via Renzo Bertoni n.9.

Art. 3

Scopo – Attività istituzionali – durata

L'Associazione è laica, apolitica, non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, ispirata dall'ideale di solidarietà francescana, esercita in via prevalente,

anche attraverso forme di partenariato con altri enti del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali in favore dei soggetti più fragili, in situazione di disagio fisico, psichico lavorativo e in condizioni di evidente povertà;

b) interventi e prestazioni socio-sanitarie;

c) istruzione finalizzata alla integrazione sociale;

d) accoglienza e integrazione sociale delle persone bisognose.

Nel perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà:

• gestire, anche in partecipazione con altri enti, centri di accoglienza organizzati per rispondere ai bisogni primari (alloggio, mense, docce, assistenza medica e similari) delle persone, senza distinzione di sesso, religione e nazionalità e altri progetti sociali finalizzati alla promozione umana, alla integrazione delle persone migranti o alla reintegrazione degli italiani emarginati (ascolto, progetti personalizzati, corsi di formazione e altre attività similarie complementari);

• promuovere lo sviluppo dell'ideale di solidarietà francescana attraverso pubblicazioni, mezzi multimediali, attività culturali, sociali e benefiche;

• individuare nuovi disagi che richiedono risposte ad interventi coerenti con la missione.

Per assicurare il regolare e costante svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà:

• dare vita a iniziative dirette a diffondere la conoscenza della sua attività e ad attuare iniziative dirette alla raccolta di contributi finanziari per il miglior perseguimento dei suoi scopi statutari e a stimolare l'adesione di Volontari da impiegare nelle attività associative;

• stipulare convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati e con Organizzazioni del terzo settore (Fondazioni, Cooperative sociali e altre) per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può svolgere, in via secondaria e strumentale e in ossequio ai limiti previsti e disciplinati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, le attività che saranno individuate con apposita

delibera del Comitato Esecutivo.

La sua durata è illimitata.

Art.4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, donazioni, lasciti, proventi e altre entrate comunque denominate, è impiegato per il solo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) quote associative;

b) eventuali contributi da parte dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e Organismo;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) erogazioni liberali di associati o terzi, siano essi persone fisiche o enti;

f) rimborsi per le attività di interesse generale, indicate nel presente Statuto;

g) ricavi derivanti dall'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale;

h) ricavi derivanti dalla raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art.5

Assenza di scopo di lucro – Irripetibilità di apporti e versamenti

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di ricavi o avanzi di gestione e di ogni tipo di utilità economica ai Soci, ai lavoratori, ai collaboratori, ai Volontari e ai componenti degli organi sociali.

Qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato dall'Associato non dà diritto a ripetizione dello stesso in alcun caso e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: recesso, esclusione, morte, estinzione, scioglimento.

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'organo di Amministrazione denominato Comitato Esecutivo;
- il Presidente.

Art.7

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli Associati che siano in regola col pagamento della quota annuale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 9 (nove) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ove il Presidente del Comitato Esecutivo lo ritenga necessario, ovvero ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno due componenti del Comitato Esecutivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assemblea si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza tra gli Associati.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale.

Il Presidente accerta che l'Assemblea si sia costituita regolarmente, verifica la identità e la legittimazione dei presenti a partecipare ai lavori assembleari, ne regola il corretto svolgimento, verifica e proclama i risultati delle votazioni e di ogni attività assembleare deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati mentre in seconda convocazione, che potrà tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro degli Associati.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato ha diritto a un voto.

Ciascun Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato.

Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto.

Art. 8

Funzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;

- nomina e revoca il Revisore legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sul ricorso presentato dagli Associati esclusi;

- approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 9

Associati – Ammissione e cause di cessazione della qualità di Associato

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati, in ragione del contributo di iscrizione annuale, si distinguono in Associati Ordinari e Associati Sostenitori.

Sono Associati coloro i quali, a seguito di apposita domanda e previo versamento della quota annuale, vengono ammessi a partecipare alla vita dell'Ente.

La domanda di ammissione è presentata al Segretario Generale che, dopo averla esaminata, la sottopone alla decisione del Comitato Esecutivo il quale delibera a

maggioranza semplice nel corso della prima riunione utile.

La domanda di ammissione, a pena di inammissibilità, deve contenere le generalità del richiedente oltre alla espressa adesione allo Statuto e deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione.

Il Comitato Esecutivo delibera con decisione motivata entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione.

Con l'ammissione l'Associato è iscritto in un apposito registro.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Comitato Esecutivo il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

La domanda di ammissione può essere respinta nel caso in cui il richiedente abbia espresso pubblicamente la propria contrarietà ai valori e all'ideale francescano ai quali l'Associazione si ispira ovvero abbia ricevuto condanne penali passate in giudicato o svolga attività politica.

Contro il provvedimento di rigetto, che dovrà essere succintamente motivato, potrà essere proposta istanza mediante ricorso all'Assemblea degli Associati che delibererà in occasione della prima riunione utile.

L'Associato cessa di appartenere all'Associazione per recesso.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento e deve essere comunicato a mezzo di raccomandata a.r. o pec.

Il recesso ha effetto dal momento dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione da parte dell'ufficio di segreteria dell'Associazione.

L'Associato che abbia commesso reati per i quali abbia subito condanna penale passata in giudicato, sia venuto meno in modo grave ai doveri derivanti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni ovvero abbia intrapreso un percorso in qualsivoglia formazione politica verrà escluso con deliberazione motivata del Comitato Esecutivo presa a maggioranza

semplice.

E' altresì escluso l'Associato che per due anni consecutivi non abbia versato la quota associativa.

Contro la deliberazione di esclusione è ammesso, da parte dell'interessato, ricorso all'Assemblea degli Associati mediante invio a mezzo di raccomandata a.r. oppure pec di apposita istanza all'ufficio di segreteria.

A pena di decadenza, l'Associato escluso dovrà inviare l'istanza entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento del Comitato Esecutivo.

L'istanza è trattata dall'Assemblea degli Associati in occasione della prima riunione utile.

Ove l'Associato, della cui esclusione si tratti, sia anche membro del Comitato Esecutivo non potrà prendere parte alla relativa deliberazione.

Art. 10

Gratuità delle cariche

Tutti i componenti degli Organi Sociali, ad eccezione del Revisore dei conti, svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che siano puntualmente documentate e in relazione allo svolgimento della funzione.

Non è ammesso alcun rimborso spese a forfait.

Art. 11

Il Comitato Esecutivo

E' l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Comitato Esecutivo compete:

- gestire l'Associazione secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea degli Associati;
- compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio d'esercizio e quella del bilancio sociale da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- deliberare l'ammissione di nuovi Associati;

- deliberare sulla esclusione degli Associati;

- deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione;

- nominare il Segretario Generale;

- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile;

- assumere il personale strettamente necessario nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie a disposizione.

Il Comitato Esecutivo si svolge e delibera secondo il metodo collegiale e si compone, secondo la scelta dell'Assemblea degli Associati al momento della loro nomina, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.

Tutti i membri del Comitato Esecutivo devono essere Associati.

Non possono essere nominati membri del Comitato Esecutivo persone che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 del codice civile.

Art. 12

Durata della carica

Il Comitato Esecutivo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade in concomitanza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Ove, per qualsiasi ragione, venga meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Esecutivo si intende decaduto e si dovrà procedere a una nuova nomina.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Esecutivo, il Presidente procede senza indugio alla convocazione dell' Assemblea per la nomina di un sostituto.

Il membro nominato in luogo di quello cessato resta in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.

Art. 13

Convocazione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

In quest'ultimo caso, il Comitato Esecutivo dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Comitato Esecutivo non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un membro a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Comitato Esecutivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Il membro decaduto non è rieleggibile .

Alla sostituzione di ciascun membro decaduto o dimissionario si provvede come previsto dal precedente articolo 12.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito anche in assenza di una formale convocazione purché siano presenti tutti i suoi componenti.

Di ogni delibera del Comitato Esecutivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato dal Presidente tra i presenti.

Il Revisore dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 14

Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli Associati e del Comitato

Esecutivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Il Presidente vigila sulla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti di cui l'Associazione si dovesse dotare; ne promuove la modifica ove ne ravvisi la necessità.

Il Presidente ha il dovere di informare i membri del Comitato Esecutivo di ogni attività compiuta tra una adunanza e l'altra.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in alternativa, dal consigliere più anziano.

Art. 15

Segretario Generale

Su proposta del Presidente del Comitato Esecutivo è nominato il Segretario Generale dell'Associazione.

La relativa delibera ne determina la nomina, la durata della carica, i poteri e il compenso.

Il Segretario Generale è a capo del Personale e ha il compito di realizzare le deliberazioni del Comitato Esecutivo secondo le indicazioni fornite dal Presidente, assicurando il miglior funzionamento della struttura, coordinando servizi, Volontari e ogni attività intrapresa dall'Associazione e, infine, proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, gestendo l'attività ordinaria dell'Associazione.

Il Segretario Generale, inoltre, cura:

- la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei Soci e del registro dei Volontari;
- la redazione e la conservazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, inserendo per estratto le deliberazioni assunte dall'Assemblea sul sito internet dell'Associazione;

• la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo;

• la tenuta dei registri e la contabilità dell'Associazione nonché la conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

• predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ciascun anno;

• assiste alle adunanze del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea degli Associati con diritto ad intervenire ma senza diritto di voto.

Art. 16

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è incaricato del controllo e della regolarità dell'amministrazione, della contabilità e del rispetto della normativa civile, fiscale e previdenziale.

Predispone una Relazione al Bilancio consuntivo.

Può assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo e può compiere tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle sue competenze.

Delle evidenze di tale attività di controllo può dare comunicazione all'Assemblea.

Esso viene nominato dal Comitato Esecutivo fra i soggetti iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni e integrazioni. Rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Art.17

Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere predisposto osservando le prescrizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo, secondo il disposto di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, è formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Comitato Esecutivo sulla base dello schema predisposto dal Segretario Generale e sono sottoposti alla delibera dell'Assemblea degli Associati secondo le disposizioni applicabili del presente Statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del Revisore dei Conti, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato.

La relazione deve anche dare conto della politica degli investimenti, se sono stati effettuati, e degli eventuali accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono sottoposti all'Assemblea degli Associati per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

E' vietato distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art.18

Assenza dello scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chiunque (associati, lavoratori, collaboratori, volontari, amministratori), anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo.

Art. 19

Volontari e lavoro retribuito

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previsti dalla normativa vigente e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Art. 20

Quote associative

Le quote associative a carico degli Associati sono fissate dall'Assemblea e sono annuali e non frazionabili.

Gli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 21

Libri e scritture contabili

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati;

- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

La tenuta dei libri è curata dal Segretario Generale.

L'Associazione tiene le scritture contabili in conformità alla normativa vigente.

Art. 22

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività mediante:

- quote associative e contributi volontari dei Soci;
- contributi di persone fisiche/giuridiche, Enti Privati/Pubblici e Fondazioni;
- contributi dello Stato e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- proventi da attività promozionali e culturali a carattere marginale;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive a carattere marginale;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

L'Associazione potrà inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati cittadini e da enti pubblici.

I fondi sono depositati presso un Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente che potrà nominare un delegato per la gestione ordinaria.

L'Associazione può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di personale dipendente che non siano soci.

Art. 23

Scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto previo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal Comitato Esecutivo.

Art. 24

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.